Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

Regolamento dei Centri di Servizio, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Emanato con D.R. n. 692 del 05.09.2012 (affisso all'Albo prot. n. 13474 Rep. N. 87 del 10.09.2012);

Art. 1- Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività, i compiti, la composizione e il funzionamento dei Centri di Servizio, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.

Art. 2- Istituzione

I Centri di Servizio sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione (art.24, comma 2, lett. k dello statuto), previo parere del Senato Accademico (art. 21, comma 2, lett. e dello Statuto). La sede e le finalità dei Centri di Servizio sono deliberati dagli Organi di Governo all'atto dell'istituzione.

Art. 3 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro di servizio:

- il Presidente
- il Comitato direttivo e tecnico scientifico.

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con gli Enti esterni. Il Presidente, oltre a coordinare i lavori del Centro, convoca e presiede il Comitato direttivo e tecnico scientifico, esercita le funzioni delegategli dal Comitato.

Il Presidente, unitamente al Direttore tecnico, formula le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro e la relazione annuale sull'attività del Centro stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato direttivo e tecnico-scientifico per il successivo invio agli Organi di Governo dell'Ateneo.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza, congruamente motivate, può assumere provvedimenti di competenza del Comitato direttivo e tecnico scientifico, portandoli a ratifica nella prima adunanza utile.

Il Presidente è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per un quadriennio e il mandato non è immediatamente rinnovabile.

La carica di Presidente è incompatibile con la direzione di un Dipartimento e con la Presidenza di un altro Centro.

Il Presidente designa, tra i docenti del Comitato direttivo e tecnico scientifico, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Vice Presidente è nominato con Decreto rettorale.

Al Presidente è attribuita un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Il Comitato direttivo e tecnico scientifico

Il Comitato direttivo e tecnico scientifico è composto:

dal Presidente;

da un docente designato dal Direttore di ciascuno dei Dipartimenti, sentita la Giunta;

dal Direttore tecnico.

Alle riunioni partecipa un funzionario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

La convocazione del Comitato direttivo e tecnico scientifico da parte del Presidente, corredata dell'ordine del giorno, è inviata per posta elettronica o via fax almeno otto giorni prima della riunione ordinaria e almeno tre giorni lavorativi prima nei casi di convocazione straordinaria.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo e tecnico scientifico è l'Organo deliberativo del Centro ed ha le seguenti competenze:

- approva il programma annuale delle attività del Centro predisposto dal Presidente;
- fissa i criteri per l'utilizzazione del personale del Centro e le modalità di collaborazione dei docenti:
- approva la stipula delle convenzioni di cui all'art. 63, comma 2 dello Statuto di Ateneo;
- stabilisce i criteri di impiego dei fondi assegnati al Centro;
- determina le modalità di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi;
- redige e aggiorna il tariffario dei servizi resi dal Centro anche in relazione all'attività conto terzi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- approva gli atti contabili previsionali e di rendicontazione;
- delibera, nel rispetto del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sulle procedure di acquisizione di beni e servizi essenziali o strategici per il funzionamento della struttura e la gestione dei servizi;
- approva annualmente una relazione generale sulle attività complessive del Centro predisposta dal Presidente;

I componenti designati dai dipartimenti del Comitato direttivo e tecnico scientifico durano in carica un quadriennio e non sono immediatamente rinominabili.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato direttivo e tecnico scientifico avvengono con decreto rettorale.

Art. 6 - Il Direttore tecnico

Il Direttore tecnico:

ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;

organizza, coordina e dirige il lavoro del personale a qualsiasi titolo afferente al Centro, tenendo conto delle delibere del Comitato direttivo e tecnico scientifico;

promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro;

svolge attività di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;

svolge compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato direttivo e tecnico scientifico del Centro.

Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale.

Art. 7 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente degli Organi di Governo.

Art. 8 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro disporrà di una dotazione di funzionamento assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività del Centro, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Al Centro è assegnato personale amministrativo e tecnico.

Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato, personale proveniente dal Servizio Nazionale Civile, di studenti part-time di cui all'art.13 della Legge 2/12/91 n. 390 nonché di altro personale a norma della vigente legislazione.

Art. 9 - Scioglimento

Lo scioglimento del Centro è disposto dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, a fronte di una accertata inattività dello stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, il Comitato direttivo e tecnico scientifico lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa agli Organi di Governo dell'Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

Art. 10 - Norme transitoria

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia gli Statuti ed i Regolamenti dei Centri di Servizio attualmente esistenti.

Nelle more di ulteriori eventuali provvedimenti assunti dagli Organi di Governo dell'Ateneo le sedi dei Centri di Servizio sono confermate.

Gli Organi dei Centri di Servizio sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. Entro tale data saranno rinnovati ai sensi del presente regolamento ed entreranno in carica a far data dal 1° gennaio 2013.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".